



## COMUNE DI CANNA

Provincia di Cosenza

Via Nicholas Green

Cod. Fisc. 81000970780 Part. IVA 01606620787

Sito web: <http://www.comune.canna.cs.it>

e-mail: [comunedicanna@virgilio.it](mailto:comunedicanna@virgilio.it)

Tel. 0981/934000

Fax. 0981/934291



Prot. n. 411 del 24.02.2020

### Ordinanza n. 05/2020

#### Il Sindaco

**Visto** l'art 32 L. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50 D. Lgs 267/2000 che espressamente recita *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*;

**Visto** il D.L. 23/02/2020 nr. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 comunemente conosciuto come CORONAVIRUS;

**Visto** l'avviso adottato nelle ultime ore dalla Regione Calabria in merito ai cittadini calabresi che in queste ore rientrano dalle Regioni del Nord interessate dall'espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio;

**Attesa** pertanto la propria competenza ad assumere provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità pubblica;

#### Considerato

- Che, sebbene il Comune di Canina sia rimasto ad oggi indenne da episodi di contagio, è comunque opportuno adottare **misure di sorveglianza sanitaria per fini meramente prudenziali, idonee a mitigare la diffusione della malattia senza generare inutili ed infondati allarmismi**, stanti le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di ambiti territoriali non ancora coinvolti;
- Che, le zone interessate in maniera acclarata dal caso di pazienti infettati dal virus risultano essere, ad oggi, le **Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna**;

- che, i dati relativi alla provenienza geografica possono essere di fondamentale importanza per risalire ai luoghi ed ai soggetti che hanno determinato i contagi e che tali circostanze possono contribuire alla riuscita degli interventi di cura

### **Ordina**

**la quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio per almeno 14 gg consecutivi a tutti coloro che dal 01/02/2020 siano transitate e/o abbiano sostato nei Comuni di**

### **Regione Lombardia**

- Bertonico
- Casalpusterlengo
- Castelgerundo
- Castiglione d'Adda
- Codogno
- Fombio
- Maleo
- San Fiorano
- Somaglia
- Terranova dei Passerini

### **Regione Veneto**

- Vò

**con obbligo di comunicazione circa l'inizio del periodo di quarantena e previo contatto con le seguenti Autorità:**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Sindaco</b>   | <b>0981/934000 346/3874399</b>   |
| <b>Comandante Polizia Locale</b>   | <b>0981/934000 347/0650357</b>   |
| <b>Autorità Sanitaria Nazionale</b>  | <b>1500</b>                      |
| <b>Centro Sanitario di riferimento della Reg. Calabria presso Ospedale Pugliese di Catanzaro</b> | <b>0981/884346 – 0961/883016</b> |
| <b>Autorità di P.S.</b>  | <b>112</b>                       |

### **Ordina altresì,**

a tutti coloro che siano rientrati, o rientreranno, nel Comune di Canna a far data al 23/02/2020 dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna di dare immediata comunicazione alle

medesime autorità innanzi indicate, circa la propria presenza sul territorio, avendo cura di indicare le persone con cui sono venute a contatto, soprattutto se residenti e/o provenienti dalle zone innanzi indicate ricomprese nella cosiddetta “zona rossa”, con obbligo di sottoporsi a quarantena volontaria presso il proprio domicilio per almeno giorni quattordici, secondo l’apprezzamento espresso e le istruzioni ricevute dalle autorità sanitarie locali

### **Ordina**

- Alle locali Autorità scolastiche di segnalare la presenza di personale docente, ausiliario e studentesco proveniente dalle aree a rischio;
- Agli operatori economici presenti sul territorio di segnalare la presenza di clienti e fornitori provenienti dalle aree a rischio;
- Agli operatori economici del settore alberghiero e dell’ospitalità in genere di segnalare la presenza di persone provenienti dalle aree a rischio;

### **Invita**

le locali autorità scolastiche, nonché gli organizzatori di eventi di valutare l’opportunità di tenere o organizzare, presso le strutture di relativa competenza, convegni e/o qualsiasi altro evento che preveda l’arrivo dalle zone considerate a rischio

### **Rammenta,**

al fine di scongiurare il pericolo di contagio

- di lavarsi spesso le mani
- di evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezione respiratoria acuta
- di non toccarsi con le mani gli occhi, il naso e la bocca
- di coprirsi con il gomito flesso o con fazzoletti di carta bocca e naso quando si starnutisce e/o tossisce
- di non assumere farmaci antivirali o antibiotici, se non espressamente prescritti dal medico
- di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool
- di usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone ammalate
- di contattare il numero 1500 se si ha febbre o tosse e sia tornati dalle zone considerate a rischio da meno di quattordici giorni

### **Avverte**

- Che la presente Ordinanza ha decorrenza ed efficacia immediata sino a successiva revoca, fatte salve ulteriori determinazioni e disposizioni;
- Che il mancato rispetto della presente ordinanza configura violazione del disposto normativo di cui all’art. 650 c.p., con riserva di ogni ulteriore provvedimento a tutela della salute pubblica;

### **Dispone**

Che la presente Ordinanza venga affissa e pubblicata nelle forme di legge, notificata ai medici di base e comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Rocca Imperiale ed al Comando di Polizia Locale,

### **Quindi**

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa

- Al Sig. Prefetto di Cosenza
- Alla Stazione dei Carabinieri di Rocca Imperiale
- Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici operanti sul territorio comunale
- Alla Regione Calabria
- Alla Protezione Civile della Regione Calabria
- Al Ministero della Salute

### **Ordina**

Che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine vigilino sull'esecuzione della predetta ordinanza.

*Avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al TAR Regione Calabria, Sez. Catanzaro entro giorni 60 dalla pubblicazione ed alternativamente Ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni*

Canna (Cs), 24/02/2020



Il Sindaco  
*Avv. Paolo Stigliano*